

## **Omissis**

### **FATTO**

Con atto di citazione del 10.3.2005 l'avvocato V.S. conveniva in giudizio la società F. dinanzi al Tribunale di Lecce, e premesso: che aveva svolto attività professionale a favore della, società B., cui poi era succeduta F.; che in particolare l'aveva assistita in quattro procedimenti introdotti, due dinanzi allo stesso giudice, e altri due svoltisi dinanzi alla corte d'appello della stessa sede, oltre ad un quinto relativo all'esecuzione della sentenza di condanna n. 2702/99 del giudice di primo grado su indicato; che quelle cause erano state instaurate rispettivamente nei confronti del Ministero dell'interno e del Comune di Taranto a seguito del crollo di un palazzo, nel quale sei persone perdettero la vita; che la società succeduta alla prima non aveva inteso corrispondere interamente i diritti e gli onorari, per i quali egli aveva percepito solo degli acconti; che perciò era ancora creditore della somma complessiva di Euro 1.445.286,47; tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il giudice condannasse la convenuta al pagamento di quella somma, oltre alle spese. F. si costituiva con comparsa di risposta, contestando gli assunti "ex adverso" dedotti. In particolare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto specificamente il fatto su cui la pretesa si basava non era desumibile dallo stesso; nè erano individuabili le ragioni, in forza delle quali l'attore pretendeva quella ingente somma. Deduceva altresì la parziale carenza di legittimazione passiva, giacchè alcuni incarichi gli erano stati affidati da altre società diverse, come I. e A., con cui essa non aveva alcun rapporto. Peraltro V.S. era stato soltanto domiciliatario, e perciò non aveva svolto in concreto l'attività di assistenza e difesa dedotta. In ogni caso egli era intervenuto parecchio tempo dopo che i singoli procedimenti erano stati promossi, e per i quali altri professionisti erano stati incaricati, come G., S. e R.. Inoltre il credito vantato ormai era estinto per prescrizione, dal momento che l'avvocato aveva esercitato l'azione dopo oltre tre anni dalla decisione delle liti. Chiedeva perciò il rigetto della domanda, giacchè non doveva corrispondere più alcunchè a quel professionista. Il tribunale convertiva il processo di ufficio in quello camerale, di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 e segg., ritenendo che le questioni involgessero solamente la misura dei compensi, senza alcuna istruttoria, e, con ordinanza del 31.3.2006, ha liquidato i diritti e gli onorari al difensore nella somma complessiva di Euro 1.445.286,47, condannando la resistente al rimborso delle spese. Il giudice ha osservato che, valutati gli atti prodotti, e considerata la complessità dell'opera professionale svolta, le spettanze del professionista andavano liquidate come sopra enunciato. Avverso questa ordinanza F. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. V.S. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno illustrato le proprie osservazioni e deduzioni con memoria.

### **Diritto**

In via pregiudiziale va esaminata la questione di inammissibilità del ricorso, e ciò anche di ufficio, trattandosi di vizio procedurale rilevabile in tal modo in ogni stato e grado del giudizio. Instauratosi il contraddittorio in primo grado, la società convenuta contestava l'ammissibilità della domanda per nullità dell'atto introduttivo del giudizio; la parziale carenza di legittimazione passiva, e infine

la prescrizione del diritto. Pertanto, posto che F. contestava non solo la sussistenza del debito per il pagamento di onorari all'avvocato, ma sostanzialmente eccepeva anche l'eccessività delle pretese per prestazioni mai svolte dal professionista, allora l'oggetto del giudizio esulava da quello proprio del procedimento disciplinato dalla L. n. 794 del 1992, artt. 29 e 30, che - come è noto - è limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al difensore, con l'effetto che la relativa decisione - nella specie non correttamente adottata in forma di ordinanza, perchè il procedimento doveva proseguire nella forma ordinaria, come peraltro era stato introdotto - poteva essere impugnata soltanto con l'appello, e non con il ricorso in Cassazione. Conseguentemente questo è inammissibile, a nulla rilevando che, nell'atto di gravame in sede di legittimità, si contestino varie voci di spese e diritti, dovendosi tener conto, al fine dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, della natura del provvedimento impugnato. Nel caso di specie infatti la decisione, pur se emessa in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e come tale era impugnabile con l'appello nelle forme ordinarie, essendo necessario un procedimento a cognizione piena, e non col ricorso per Cassazione, ancorchè straordinario (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11882 del 2002, n. 3348 del 2005, n. 17565 del 2005). Inoltre va osservato che indubbiamente ai fini delle impugnazioni esperibili, al principio della natura sostanziale del provvedimento certamente non potevano sostituirsi quelli dell'affidamento e della certezza, con la conseguenza che la qualificazione data dal giudice stesso al provvedimento "de quo", giusta o meno che fosse, non poteva determinare "ipso facto" anche il tipo di impugnazione legittimamente proponibile, senza che rilevasse, in contrario, la circostanza per cui avrebbe dovuto aversi riguardo al contenuto delle questioni trattate, che invece erano determinanti ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione. Al riguardo va rilevato altresì che, in tema di onorari del difensore, la disposizione della L. n. 794 del 1942, art. 30, la quale prevede in caso di opposizione proposta, a norma dell'art. 645 cod. proc. civ., contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (perciò ricorribile solo in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.), deve considerarsi di diritto singolare per la non appellabilità del provvedimento terminale e per l'eccezionale deroga al principio del doppio grado. Perciò tale particolare procedimento è applicabile solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al legale. Pertanto, una volta che la convenuta aveva contestato la sussistenza del debito, il giudizio non poteva procedere con il suddetto rito semplificato. Con la conseguenza che, qualora il giudice riteneva egualmente di pronunciarsi su alcuna o tutte le dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituiva certamente una sentenza, perciò impugnabile con i normali mezzi (V. pure Cass. Sentenze n. 10426 del 2000, n. 12409 del 2001, n. 3348 del 2005). Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che conseguentemente i motivi adottivi a sostegno possano essere delibati, posto che rimangono assorbiti. Quanto alle spese di questa fase, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 13.000/00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre a quelle generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2007